

Pubblicato il 23/04/2020

N. 00537/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Brancato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici di Radiologia Medica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

della deliberazione nr. 2539 del 30.12.2019, pubblicata il 31.12.2019 nel sito Web dell'ASL di Bari (n. pubblicazione 0164) con il quale il Direttore Generale della A.S.L. della Provincia di BARI ha approvato la graduatoria generale per la copertura di nr. 15 posti di collaboratore professionale sanitario "educatore professionale" di cui al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia nr. 15 del 7.2.2019, nonché degli atti e dei verbali della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale, relativi all'esclusione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Azienda Sanitaria Locale Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Desirè Zonno;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. e l'art. 84 DL. n.18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le parti dibattono in ordine alla possibilità, per i ricorrenti, tutti muniti del titolo di educatori professionale "socio-pedagogici" (conseguita con la laurea triennale classe L19) di partecipare al concorso indetto dalla ASL resistente per il reclutamento di 15 collaboratori professionali sanitario

“educatore professionale”, di cui al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia nr. 15 del 7.2.2019.

Sono stati esclusi per difetto del titolo richiesto dall’art. 3 lett. f) del bando.

La disposizione della lex specialis richiede, tra i requisiti di ammissione alla procedura: *“Laurea triennale di “Educatore professionale” ovvero Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto leg.vo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i., ovvero i diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (DM 27/7/2000).”*

Sostengono i ricorrenti, questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze articolate con i due motivi di ricorso, che la formulazione della disposizione consentirebbe di partecipare anche agli educatori professionali socio-pedagogici, non essendo prevista alcuna preclusione in tal senso ed essendo essi muniti del titolo di “educatore professionale”.

Si oppongono a tale interpretazione sia la ASL sia la Regione (coadiuvate dagli interventori ad opponendum) in ragione della profonda distinzione tra le due figure professionali e della natura sanitaria di quella ricercata a mezzo della procedura selettiva.

All’udienza del 22.4.2020, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata, non necessitando ulteriori approfondimenti istruttori ed essendo la questione controversa - di puro diritto- esaurientemente trattata dalle parti.

Il ricorso non è fondato, risultando per ciò superflua la trattazione delle eccezioni in rito sollevate dalle parti.

Depongono in senso contrario all’interpretazione della clausola di bando propugnata dai ricorrenti:

- da un lato il profilo “sanitario” della figura ricercata (espressamente menzionato nell’art. 1 del bando di concorso);

- dall'altro la natura e le funzioni dell'Ente che ha indetto la procedura selettiva, la cui specificità sanitaria e non socio-pedagogico è di tutta evidenza;

-l'espressa menzione, tra i titoli legittimanti, del diploma universitario conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, D.Lgs. n.502/1992 (che fa esplicito riferimento alla "formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione", senza considerare punto il personale socio-pedagogico);

- infine, l'espressa menzione, nell'art. 1 del bando, della indizione della procedura ai sensi

dell'art.1, co.543 L. n.208/2015 che permette agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga a quanto previsto dal DPCM 6.3.2015, di attivare procedure straordinarie per il reclutamento di personale del ruolo sanitario (medico, tecnico-professionale e infermieristico), così perimetrando ulteriormente la natura della figura professionale ricercata.

Per le ragioni suesposte la domanda impugnatoria non merita accoglimento.

Quella risarcitoria segue analoga sorte.

Le spese vengono integralmente compensate in ragione, da un lato, della novità della questione esaminata; dall'altro della formulazione non cristallina della clausola controversa che valgono a ritenere sussistenti i presupposti per derogare alla soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO